



SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE
PER LA PROMOZIONE TURISTICA ED AGROALIMENTARE
DELLA REGIONE DEL VENETO
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. DEL**

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, nato a (C.F.) il quale interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La Società **Veneto Innovazione S.p.A.**, di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a (C.F.)

di seguito definite **le Parti**

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. del la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di un Piano di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare;
- con il predetto provvedimento è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A dell'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla realizzazione del Piano

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra la Regione e la Società alla quale sono affidate le attività di supporto/tecnico e tutte le altre attività connesse per la predisposizione e realizzazione di un Piano di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto, secondo le seguenti macro-aree di attività:

- € 1.020.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i media/stampa italiani ed europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero, compresa la collaborazione con influencer/blogger e le attività di co-marketing con i principali vettori di trasporto;
- € 50.000,00 per attività di supporto e assistenza tecnica.

Le attività sopra indicate formeranno oggetto di uno specifico Piano Esecutivo con l'indicazione delle testate/riviste e programmi televisivi e media con i relativi importi che la Società dovrà elaborare entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e che sarà approvato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione previo inoltre per opportuna informazione alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR.

Eventuali modifiche al piano esecutivo delle attività che si dovessero rendere necessarie nel corso della gestione dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ed approvate dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.



Il Progetto Esecutivo potrà essere presentato per l'approvazione anche suddiviso in due parti: la prima per attività i cui costi complessivi siano pari o superiori al 40% del totale previsto e la seconda per le ulteriori attività nel termine sopra indicato di 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Le proposte di inserzione pubblicitaria prima della loro pubblicazione dovranno essere approvate dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

Per la realizzazione delle attività oggetto dell'affidamento, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito di ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso alla Società per soli fini statistici o di studio.

Articolo 2 - DURATA

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla completa attuazione del Piano di comunicazione prevista per il 30 dicembre 2021, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di **€ 1.070.000,00** (IVA compresa) che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;
- copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate;
- supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.

Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate, la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi e/o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.



Articolo 6 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

La Società s'impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti – Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.



Articolo 10 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del c.p.c..

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del c.p.c..

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta digitalmente ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

